

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II.

Mogadiscio, 23 Febbraio 1951

Supplemento N. 1 al **N. 2**

## SOMMARIO

---

### PARTE PRIMA

---

#### ORDINANZE:

1951

- ORDINANZA N. 4 di rep. del 20 febbraio 1951: estensione al Territorio dei Codici penali militari vigenti in Italia . . . . . 54
- ORDINANZA N. 5 di rep. del 20 febbraio 1951: costituzione del Tribunale Militare della Somalia . . . . . 55

#### DECRETI:

1951

- DECRETO N. 37 di rep. del 21 febbraio 1951: nomina dei componenti il Tribunale militare della Somalia . . . . . 59

**PARTE PRIMA**

Ordinanza n. 4.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 1950 sull'assetto provvisorio del regime giuridico della Somalia;

RITENUTO che si rende necessario provvedere alla estensione nel Territorio dei Codici penali militari di pace e di guerra attualmente vigenti in Italia;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

I Codici penali militari di pace e di guerra approvati con r. d. 29 febbraio 1941, n. 303, sono estesi al Territorio della Somalia a decorrere dalla data del 15 marzo 1951.

Art. 2.

I testi dei Codici di cui al precedente articolo vengono depositati nell'Ufficio Affari Giudiziari e Legislativi dell'A. F. I. S. e presso la cancelleria del Tribunale militare, agli effetti della loro pubblicazione.

Mogadiscio, 20 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE  
Fornari

Ordinanza n. 5

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio, sono tuttora da considerarsi applicabili nel Territorio stesso le disposizioni di cui al r. d. 6 luglio 1939, n. 1317, sull'Ordinamento Giudiziario militare per l'A.O.I., con le modificazioni di cui alla presente ordinanza;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

Presso il Corpo di Sicurezza della Somalia è costituito il Tribunale Militare della Somalia, con sede in Mogadiscio.

Art. 2.

Al Tribunale Militare della Somalia appartiene la cognizione dei reati sottoposti alla giurisdizione militare, commessi in Somalia.

Art. 3.

Ove non sia diversamente disposto nella presente ordinanza, per il funzionamento del Tribunale Militare della Somalia si applicano le norme di procedura e di ordinamento stabilite dal Codice Penale Militare di Pace e dall'Ordinamento Giudiziario Militare per l'A.O.I. approvato con r. d. 6 luglio 1939, n. 1317, e dalle altre leggi penali militari.

Art. 4.

Nei procedimenti a carico di ufficiali il giudizio è svolto davanti al Tribunale Militare Territoriale avente sede in Italia, designato dal Tribunale Supremo Militare.

Art. 5.

Contro le sentenze del Tribunale Militare della Somalia può essere proposto ricorso per annullamento, nei casi e nei modi prescritti dalla legge penale militare, al Tribunale Supremo Militare.

Il termine stabilito dal 1° comma dell'art. 389 C.P.M.P., per la proposizione del ricorso e quello stabilito nel primo comma dell'art. 392 C.P.M.P., per la enunciazione dei motivi sono rispettivamente aumentati a dieci e a trenta giorni.

Art. 6.

Il Tribunale Militare della Somalia è costituito da:

- 1° — un presidente, Ufficiale Superiore dell'Esercito;
- 2° — un giudice relatore, appartenente al Corpo della Giustizia Militare;
- 3° — dodici giudici aventi grado non inferiore a Capitano.

Il Presidente e i Giudici sono nominati con decreto dell'Amministratore.

Art. 7.

Alle norme sulla composizione del collegio giudicante in relazione all'appartenenza dell'imputato alle varie Forze Armate dello Stato può derogarsi quando non siano disponibili nella Somalia Ufficiali delle Forze Armate medesime.

Art. 8.

Le funzioni di Pubblico Ministero, di Giudice Relatore, di Giudice Istruttore e di Cancelliere presso il Tribunale Militare della Somalia sono esercitate da personale della Magistratura Militare e delle Cancellerie Giudiziarie Militari, o da Ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della Giustizia Militare, i quali, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie di Magistrato e, rispettivamente, di Cancelliere Militare, abbiano prestato servizio nei Tribunali Militari Territoriali della Repubblica.

Il numero dei Magistrati e quello dei Cancellieri da destinare al Tribunale Militare della Somalia è quello risultante dall'annessa tabella.

Art. 9.

In deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, in caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento dei Magistrati o dei Cancellieri Militari assegnati al Tribunale Militare della Somalia, le funzioni di Sostituto Procuratore Militare, di Giudice Istruttore e di Cancelliere possono essere temporaneamente esercitate da altri Ufficiali appartenenti al Corpo di Sicurezza della Somalia, designati, per non più di due mesi, dal Comandante del Corpo.

Art. 10

Le destinazioni al Tribunale Militare della Somalia di Ufficiali del Corpo della Giustizia Militare o di arma o corpo diverso non porteranno alcuno aumento ai rispettivi organici attualmente in vigore.

Art. 11.

I Magistrati Militari e i Cancellieri Militari sono assegnati alle singole funzioni con decreto dell'Amministratore, e sono scelti fra il personale messo a disposizione dal Ministero della Difesa, su proposta del Procuratore Generale Militare della Repubblica.

Mogadiscio, li 20 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE  
Fornari

**TRIBUNALE MILITARE DELLA SOMALIA**

DENOMINAZIONE	Collegio giudicante	Procura Militare	TOTALE
<b>Ufficiali</b>			
Presidente - colonnello (a)	—		—
Giudici militari (a)	—		—
<b>Personale della Giustizia Militare</b>			
Procuratore militare (b)		1	1
Giudice relatore (c)		1	1
Sostituti procuratori militari (d)		1	1
Cancelliere capo (e)		1	1
Cancellieri (f)		1	1
<b>Totale Ufficiali</b>	—	5	5
<b>Personale civile, sottufficiali e truppa (g)</b>	—	—	—
<b>Mezzi di trasporto (h)</b>	—	—	—
<b>Totale Personale</b>		5	5

Al sostituto Procuratore militare potranno essere assegnate, di volta in volta, le funzioni di giudice istruttore, secondo le norme vigenti.

**NOTE**

- (a) Il Presidente ed i Giudici militari saranno tratti dagli Enti e reparti delle FF. AA. nella seguente misura:
- 5 Ufficiali dell'Esercito,
  - 3 Ufficiali della Marina,
  - 3 Ufficiali dell'Aeronautica,
  - 1 Ufficiale della Guardia di Finanza.
- (b) Grado VI - Gruppo A - Grado militare di colonnello.
- (c) Grado VII o VIII - Gruppo A - Grado militare di ten. colonnello o maggiore.
- (d) Grado VIII o IX - Gruppo A - Grado militare di maggiore o capitano.
- (e) Grado VIII o IX - Gruppo B - Grado militare di maggiore o capitano.
- (f) Grado IX o X o XI - Gruppo B - Grado militare di capitano, tenente, sottotenente.
- (g) Saranno forniti a seconda della disponibilità dai Comandi FF. AA. che li trarranno dai reparti dipendenti.
- (h) I mezzi di trasporto saranno forniti a seconda delle necessità, dai competenti Comandi di FF. AA.

Decreto n. 37 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951 relativa alla costituzione del Tribunale militare Militare della Somalia;

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Presidente, dei Giudici militari e dei Cancellieri militari del Tribunale Militare della Somalia;

DECRETA:

I seguenti Ufficiali del Corpo di Sicurezza sono chiamati a costituire il Tribunale Militare della Somalia per l'anno 1951 con le funzioni a fianco di ciascuno indicate:

Ten. Col. Ftr. Fieramonti Angelo — Presidente

*Esercito*

Magg. Genio Sensi Mario — Giudice

Magg. Ftr. Salerno Antonino — »

Magg. Genio Neroni Pietro — »

Magg. Ftr. Vizziofi Luigi — »

Cap. Ftr. Mannelli Ottavio — »

*Marina*

Cap. di Freg. Patané Luca — Giudice

Ten. Col. Montemuri Eraldo — »

Ten. Vasc. Vittorio Corrado — »

*Aeronautica*

Magg. Giovannini Enzo — Giudice

Magg. Bastianelli Felice — »

Cap. Pensato Roberto — »

*Guardia di Finanza*

Cap. De Laurentis Augusto

— Giudice

*Magistrati e Cancellieri Militari*

Colonnello G. M. Marciante Dr. Walter  
Procuratore Militare della Repubblica

Tenente G. M. Del Prete Dr. Salvatore  
Sostituto Procuratore Militare della Repubblica

Capitano Art. cpl. Lauro Dr. Ugo  
Giudice Relatore

Capitano Ftr. cpl. Campanella Dr. Alberto  
Cancelliere Militare Capo Dirigente

Tenente Ftr. cpl. Polito Dr. Domenico  
Cancelliere Militare

Mogadiscio, li 21 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE  
Fornari